



CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI "SAN CATALDO"

DISCIPLINA DELL'USO DELLE SPIAGGE

Sulla spiaggia, salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge e regolamenti, è vietato:

- A) lasciare sulla spiaggia dopo il tramonto del sole ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, per non intralciare le operazioni di pulizia dell'arenile;
- B) occupare, con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché imbarcazioni e mezzi nautici di qualsiasi tipo, la fascia di 5 metri della battigia (cd. bagnasciuga) in quanto destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, fatta eccezione per i mezzi di soccorso.

L'ampiezza di tale fascia (denominata fascia di transito), qualora l'estensione della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere, comunque, inferiore a 3 metri. Nella predetta fascia è, altresì, vietato depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, ecc.), fatta eccezione per le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e per i percorsi atti a rendere possibile la balneazione alle persone diversamente abili.

I gestori devono adoperarsi affinché nella fascia di transito sia rispettato il divieto di cui al presente comma;

- C) campeggiare e/o accamparsi;
- D) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso, nonché di quelli necessari per le operazioni autorizzate di ripristino delle aree costiere sabbiose (arenili);
- E) praticare attività, anche ludiche, che possano minacciare l'incolumità o, comunque, turbare la tranquillità e/o recare molestia al pubblico.
- F) condurre sugli arenili, durante la stagione balneare, cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli al seguito di fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio. I gestori possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- G) dalle ore 14.00 alle ore 16.00 non è consentito il funzionamento di apparecchi di diffusione acustica; nelle restanti fasce orarie, non è consentito tenere ad alto volume radio, lettori multimediali ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora; in ogni caso, il volume dovrà essere tale da non creare disturbo alla quiete pubblica e da rispettare i limiti di sonorizzazione acustica comunale;



H) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni pubbliche (es. sportive, spettacoli o di altro genere) senza la preventiva acquisizione delle prescritte autorizzazioni a cura delle Autorità e/o degli enti locali competenti. Per ciascuna attività/iniziativa di cui al presente punto, oltre ad informare per iscritto il Fondo di Assistenza, dovrà essere preventivamente notiziata la Questura territorialmente competente per il rilascio delle autorizzazioni di competenza;

I) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;

J) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione, informandone, in ogni caso, preventivamente il Fondo Assistenza, per il tramite della Questura territorialmente competente;

K) utilizzare shampoo e sapone; il divieto sarà segnalato dai concessionari mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE

A) Durante l'apertura della struttura in argomento, dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, salvo che, in sede locale, non sia stata prevista dall'autorità competente una diversa fascia oraria. In occasione di eventuali iniziative di intrattenimento, manifestazioni, serate musicali ecc., il gestore è autorizzato a prorarre l'orario di chiusura sino alle ore 02,00 e, comunque, non oltre l'orario stabilito nel contratto e dai regolamenti localmente vigenti in materia;

B) i concessionari/gestori dovranno curare il rilascio ai frequentatori delle tessere personali predisposte dal Fondo Assistenza, che avverrà previa presentazione di un modulo di richiesta di accesso su cui sono indicate le generalità del dipendente e dei suoi familiari e quelle di eventuali ospiti, che saranno vagliate dalla Questura.

Il rilascio di ogni tessera dovrà essere annotato su apposito registro debitamente timbrato, vidimato e firmato su ogni foglio. Su tale registro, corredato dal modulo relativo all'informativa sulla *privacy*, dovrà essere annotato il numero progressivo della tessera, la data del rilascio, i dati anagrafici del frequentatore, la qualifica, l'ufficio di appartenenza del dipendente e la firma per il consenso dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003; per i "*convenzionati*" e gli "*ospiti*" dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, i dati relativi al dipendente che accredita il convenzionato o l'ospite alla struttura. Nella circostanza, gli stessi dovranno, altresì, sottoscrivere il modulo di accettazione e presa visione del presente regolamento, limitatamente alla parte relativa alle "NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO";



- C) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, feste danzanti, pubblico spettacolo, ecc..) si richiamano le disposizioni e le limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia, nonché dal relativo regolamento comunale e dal contratto per l'affidamento del servizio;
- D) il servizio di salvataggio è disciplinato con Ordinanza nr. 47/2011 della CAPITANERIA di PORTO - Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. Per le attività di salvamento ed obblighi del gestore si rimanda all' allegato E.1;
- E) i concessionari/gestori devono indicare con idonea segnaletica pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- F) nelle giornate di forte vento, i gestori devono issare, su apposita asta ben visibile, la bandiera gialla; in tali condizioni climatiche è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare e far utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili;
- G) gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da opporre resistenza allo strappo, nonché muniti di apposito dispositivo che mantenga saldamente unite la parte superiore e quella inferiore. La parte terminale delle stecche, in relazione alla tipologia delle stesse, deve essere munita di adeguata protezione e presentare caratteristiche di sicurezza rispondenti agli artt. 351 e 373 Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574;
- H) l'Amministrazione Comunale, tenuta alla pulizia della spiaggia libera secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5/2/97 nr. 22, cura anche la collocazione sull'arenile di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in numero e luoghi adeguati; analoga incombenza sarà a carico del gestore per il tratto di litorale dato in affidamento;
- I) durante la stagione balneare, il gestore deve provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione e della zona di libero transito nonché alla pulizia dello specchio acqueo antistante; i rifiuti ed ogni altro materiale raccolti nella circostanza dovranno essere riposti in appositi contenitori differenziati o in sacchi di plastica da smaltire secondo le vigenti prescrizioni e presso i luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- J) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere e/o provenienza;
- K) qualora necessario e fatte salve le specifiche autorizzazioni, i gestori sono autorizzati ad utilizzare mezzi meccanici per riordinare gli arenili in concessione, evitando di arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego di detti mezzi deve avvenire prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00, salvaguardando sempre l'incolumità e la quiete pubblica;

Per la navigazione all'interno degli specchi acqueei riservati alla balneazione si rimanda all' allegato E.4.

Il gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

- a. Lo stabilimento balneare di San Cataldo è aperto ai frequentatori, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, al di fuori degli orari sopramenzionati non è garantito il servizio di salvamento;
- b. sull'arenile, è assolutamente vietato (tranne che negli spazi appositamente realizzati) qualsiasi tipo di gioco pericoloso per l'incolumità degli ospiti o tale da danneggiare le attrezzature dello stabilimento, nonché disturbare i frequentatori;
- c. dalle ore 14.00 alle ore 16.00 non è consentito il funzionamento di apparecchi di diffusione acustica che, durante il restante orario di apertura dello stabilimento, devono, comunque, essere utilizzati in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- d. è vietato condurre o far permanere all'interno dello Stabilimento Balneare qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo che non sia stato predisposto un apposito spazio nel rispetto delle normative igienico/sanitarie. Sono esclusi dal divieto i "cani guida" per i non vedenti;
- e. non è consentito l'uso dei tavoli per la consumazione di pasti non distribuiti dalla Ditta che gestisce lo stabilimento;
- f. per ogni cabina, il numero massimo di fruitori (appartenenti al nucleo familiare convivente e non ed i propri ospiti - questi ultimi solo per la categoria dei "dipendenti"), non potrà superare il numero massimo di 6 persone (esclusi bambini di età inferiore ai 10 anni non compiuti);
- g. per ogni ombrellone, il numero di fruitori non deve essere superiore a 4 (esclusi bambini di età inferiore ai 10 anni non compiuti);
- h. è vietato l'uso eccessivo ed ingiustificato dell'acqua nelle docce e nei servizi igienici: l'acqua, oltre a rappresentare una preziosa risorsa per tutti, costituisce una voce non trascurabile delle spese di gestione;
- i. è vietato tenere in cabina qualsiasi tipo di bombola a gas (es. fornelli da campeggio); ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato (con implicito rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa), saranno sospese le tessere di ingresso per l'intera stagione balneare;
- j. è fatto assoluto divieto di abbandonare nelle cabine, nei servizi igienici, sulla spiaggia, nonché gettare in mare avanzi di cibo o altri rifiuti, che vanno, invece, versati negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- k. è vietato accendere fuochi sulla spiaggia; ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato (con implicito rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa), saranno sospese le tessere di ingresso per l'intera stagione balneare;
- l. è fatto assoluto divieto ai frequentatori dello stabilimento di fare uso di ombrelloni, sdraio o lettini propri e l'utilizzo di attrezzature diverse da quelle fornite dal gestore, fatti salvi i casi



- in cui l'esigenza sia determinata da fisica inabilità o da altre motivazioni debitamente documentate;
- m. è vietato ingombrare la fascia di arenile estesa in metri 5 dalla battigia, destinata al libero transito, con stuoini, sedie a sdraio, lettini od altro;
 - n. è vietato accedere al bar con abbigliamento non consono all'ambiente;
 - o. qualsivoglia diverbio con utenti o disservizi da parte della Ditta dovranno essere segnalati esclusivamente al personale della Questura tenuto ai controlli con apposita e dettagliata relazione;
 - p. non è consentito muovere addebiti, evidenziare disservizi, avanzare richieste direttamente al personale della Ditta;
 - q. eventuali infortuni agli utenti dovranno essere segnalati all'Ufficio della Questura referente per il centro balneare;
 - r. i frequentatori sono tenuti ad informare tempestivamente l'Ufficio preposto ai controlli di eventuali danni arrecati alla struttura o al materiale dell'Amministrazione;
 - s. alcuna responsabilità è riconducibile al gestore per il mancato ritrovamento di oggetti di valore lasciati incustoditi nelle cabine o nei luoghi di comune frequentazione;
 - t. il frequentatore risponde dei danni arrecati, anche soltanto a titolo di colpa, alle attrezzature dello stabilimento e dovrà corrispondere al Fondo Assistenza l'importo corrispondente al danno arrecato.

DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO E LA FRUIBILITÀ'

Allo stabilimento balneare sono ammesse esclusivamente le categorie di persone individuate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza di cui all' **allegato E.2.**

L'ingresso al Centro è consentito ai titolari della tessera personale di accesso (come tale non cedibile). La citata tessera, rilasciata in relazione alle diverse categorie di persone, sarà valida per il periodo di apertura della struttura e dovrà essere presentata in visione su richiesta del personale incaricato dal Fondo Assistenza. Solo per gli ospiti occasionali non è previsto il rilascio della tessera di accesso ma il pagamento di una quota per l'ingresso.

Si ribadisce che la tessera è strettamente personale, dovrà essere accompagnata da un documento di identità del titolare e non potrà essere ceduta a terzi, pena il ritiro immediato della stessa e la sospensione per l'intera stagione balneare.

Il rilascio della tessera avviene secondo le modalità e le quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza. (**allegato E.3**)

Il trattamento dei dati personali per il rilascio delle tessere deve essere effettuato nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003.



QUESTURA DI LECCE

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI
STATO
Ente di Diritto Pubblico (legge 12/11/1964 n.1279 -
D.P.R 29/10/2010 N.244)

Si ribadisce che la tessera è strettamente personale, dovrà essere accompagnata da un documento di identità del titolare e non potrà essere ceduta a terzi, pena il ritiro immediato della stessa e la sospensione per l'intera stagione balneare.

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO

Il Centro balneare della Polizia di Stato di San Cataldo , sito nella marina del Comune di Vernole (Le), è aperto per la stagione estiva, dal 7 Giugno al 15 Settembre; I servizi vengono assicurati nelle fasce orarie di seguito specificate:

SALVATAGGIO in mare: dalle ore 08.00 alle ore 19.00;

BAR: dalle ore 08.00 alle ore 19.00;

SELF-SERVICE: dalle ore 08.00 alle ore 19.00.

La seconda fila di ombrelloni è riservata ai giornalieri. La prima fila di ombrelloni verrà eliminata, ad insindacabile giudizio del gestore, nei giorni in cui sarà necessario a causa delle avverse condizioni del mare. In tal caso la seconda fila non sarà riservata ai giornalieri, ma verrà occupata dagli abbonati della prima fila e le eventuali prenotazioni giornaliere non avranno più valore.

N.B. il parcheggio interno è riservato alle autovetture/ motocicli dei frequentatori che hanno acquistato il servizio (dà diritto esclusivamente alla sosta effettiva del veicolo). L'autovettura dovrà essere parcheggiata secondo le indicazioni del gestore dello stabilimento e, comunque, in maniera tale da non costituire intralcio per il libero movimento degli altri veicoli o pericolo per i frequentatori.

NORME PER LA SICUREZZA IN MARE

Si richiamano, di seguito, talune delle regole più significative che disciplinano la sicurezza in mare, rimandando alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia per una più puntuale conoscenza ed applicazione:

- la bandiera di colore rosso alzata indica pericolo per la balneazione per avverse condizioni meteo marine o comunque per altre circostanze in grado di determinare una situazione di pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza dei bagnanti e degli avventori. In tale circostanza, non è consentita la balneazione o superare le boe che delimitano le acque sicure. Chiunque contravviene a tale indicazione, mettendo anche a rischio l'incolumità dei soccorritori, incorrerà nelle sanzioni ed oneri previsti dalle normative vigenti;
- la bandiera di colore giallo alzata indica vento forte; in tale circostanza, è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, utilizzare pattini e materassini, battelli di gomma e simili;
- nell'intento di garantire una maggiore sicurezza in mare si rimanda alla consultazione dei recapiti telefonici, utili per le emergenze;



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI
STATO
Ente di Diritto Pubblico (legge 12/11/1964 n.1279 -
D.P.R 29/10/2010 N.244)



QUESTURA DI LECCE

il servizio di salvataggio è assicurato da personale abilitato al salvamento disciplinato dalle disposizioni di cui all' **allegato E.1.**

SANZIONI

Il Centro balneare della Polizia di Stato, per le sue finalità e per l'istituzione che rappresenta, non può, semplicisticamente, considerarsi "pubblico esercizio", secondo la comune accezione del termine, anche se presso lo stabilimento viene svolta un'attività imprenditoriale che, per espressa previsione di legge, è affidata ad un privato gestore.

Di conseguenza, il comportamento dei frequentatori dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'istituzione della Polizia di Stato, nonché ad una condotta corretta ed irrepreensibile.

L'inosservanza dei principi e delle regole sopra citate possono comportare la non ammissione o l'allontanamento dal Centro dei contravventori e di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano arrecato o arrechino nocumento all'immagine, al prestigio ed all'onore della Polizia di Stato.

Saranno, altresì, oggetto di valutazione i comportamenti dei frequentatori ritenuti non consoni ai comuni canoni di buona educazione e di massimo rispetto per le persone e per la struttura. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa.

Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme generali di buona educazione autorizzeranno, altresì, il Fondo Assistenza o il referente incaricato dall'Amministrazione in sede locale, alla sospensione della tessera di accesso, anche per l'intera stagione balneare. Secondo il principio della gradualità della sanzione, la sospensione sarà comminata per periodi di diversa durata in base alla violazione commessa (ed, in particolare, violazione di norme penali/amministrative e civili- sospensione per l'intera stagione; violazione delle "norme generali di comportamento" o delle "*norme per la sicurezza in mare*"- sospensione per giorni 30; violazione di altre disposizioni riportate nel presente regolamento- sospensione per giorni 15). Inoltre, il referente della Questura di Lecce, presente all'interno dello stabilimento balneare, potrà applicare, in virtù di delega del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la misura della sospensione della tessera di accesso per un numero di giorni inferiore a 15 con effetto immediato, come sanzione per i casi di comportamenti scorretti meno gravi o come misura provvisoria in attesa della decisione del Fondo di Assistenza o del referente dell'Amministrazione (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) su violazioni di maggiore gravità.

Nei casi di sospensione o revoca delle tessere di accesso, nessun rimborso della quota versata verrà effettuato.

I frequentatori sono tenuti ad astenersi da qualsiasi contenzioso diretto con personale della Società appaltatrice del servizio, inoltrando, con il mezzo ritenuto più idoneo, eventuali segnalazioni inerenti disfunzioni rilevate e problematiche sorte durante la fruizione del Centro, al competente Ufficio della Questura.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI
STATO
Ente di Diritto Pubblico (legge 12/11/1964 n.1279 -
D.P.R 29/10/2010 N.244)



QUESTURA DI LECCE

ESPOSIZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, le ordinanze emanate dalle locali Autorità Marittima e Comunale, nonché il tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento saranno esposti al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare.

Allegato E.1

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. Durante la stagione balneare, i gestori dovranno:

a) organizzare e garantire, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 m, il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente, abilitato al salvataggio e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità: brevetto di "*Assistente Bagnanti*"; brevetto di "*Bagnino di Salvataggio*".

Rassicurarsi che gli assistenti rispettino durante l'orario di balneazione i sotto elencati obblighi:

- indossino una maglietta ROSSA con scritta BIANCA ben visibile che ne identifichi la funzione "*SALVA TAGGIO*";

- siano dotati di fischiello;

- siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e, comunque, previa sostituzione con altro operatore abilitato;

- tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto delle ordinanze emanate in materia e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;

- stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia, sulla torretta di avvistamento, ove esista, oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio;

c) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio *pattino o battello di vigilanza* ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100, (con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "*SALVATAGGIO*" a lettere bianche di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa). Tali imbarcazioni non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:



- nr. 2 salvagente anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
- un mezzo marinaio o gaffa;
- un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.

Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante, ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;

d) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti;

e) dotarsi di materiale di primo soccorso, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente, da tenere in locale idoneo;

f) provvedere a segnalare eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare ai bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza. Al termine delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata;

g) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla;

h) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano continuativamente il loro servizio per l'intero orario della balneazione, provvedendo alla loro sostituzione con altro soggetto abilitato, sia in caso di necessità, che per consentirne la turnazione. Per causa di forza maggiore e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del gestore, può essere ammessa l'interruzione del servizio di assistenza ai bagnanti, a condizione che l'assistente bagnante dello stabilimento confinante sia presente e possa assicurare concretamente la vigilanza sugli specchi acqueei di entrambi gli stabilimenti. In mancanza di stabilimenti balneari adiacenti, non è consentito l'allontanamento dell'assistente bagnante, se non previa ed idonea sostituzione.

2. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteo-marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

3. Il servizio di assistenza e salvamento deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

4. Il gestore deve individuare preventivamente la struttura ospedaliera ed il centro di rianimazione più vicino, avendo cura, all'inizio di ogni stagione balneare, di verificare l'esattezza dei recapiti telefoniche saranno esposti in luogo ben visibile per agevolare le richieste di pronto soccorso in caso di necessità.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI
STATO
Ente di Diritto Pubblico (legge 12/11/1964 n.1279 -
D.P.R. 29/10/2010 N.244).



QUESTURA DI LECCE

Allegato E.2

CATEGORIE DEI FRUTTORI DEL CENTRO BALNEARE E TESSERE PER L'ACCESSO

1) DIPENDENTI

- appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio, in quiescenza e dei loro familiari (vedove/i compresi e gli orfani);
- i dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S. unitamente al proprio nucleo familiare (coniuge, figli e conviventi);

2) CONVENZIONATI

- i genitori, suoceri, figli non conviventi, nonni, generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli, nipoti di 1° grado;
- il personale civile appartenente all'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso la Prefettura ed altri Dipartimenti del Ministero dell'Interno;
- appartenenti alle altre Forze di polizia e Forze Armate, nonché appartenenti ad Associazioni, Enti Locali, e/o altre Amministrazioni con le quali si sia stipulata apposita convenzione;

3) OSPITI

- include gli ospiti dei dipendenti, sempreché accompagnati da questi ultimi;

4) OSPITI OCCASIONALI

- include gli ospiti che accedono al Centro occasionalmente e non per l'intera stagione, sempreché accompagnati dai "dipendenti";

Eventuali richieste di ammissione al centro balneare da parte di persone non rientranti nelle suddette categorie dovranno pervenire, per l'autorizzazione, al Fondo di Assistenza per il Personale di P.S. per il tramite della Questura territorialmente competente, che avrà cura di esprimere il proprio parere al riguardo.



SERVIZIO BALNEARE	Dipendenti	Convenzionati	Ospiti
Cabina Stagionale 3-4-5-6 fila con 1 ombr.	€ 618,00	€ 751,00	€ 834,00
Cabina Stagionale 3-4-5-6 fila con 2 ombr. ***	€ 729,50	€ 886,00	€ 985,00
Cabina Stagionale 1 fila con 1 ombr.	€ 679,00	€ 824,50	€ 916,50
Cabina Stagionale 2 fila con 1 ombr.	€ 648,50	€ 788,00	€ 875,50
Cabina mensile 1 giugno 30 giugno	€ 263,50	€ 320,00	€ 356,00
Cabina mensile 1 luglio 31 luglio	€ 263,50	€ 320,00	€ 356,00
Cabina mensile 1 agosto - fine stagione estiva	€ 304,00	€ 369,50	€ 410,00
Ombrellone + 2 lettini 1° fila stagionale	€ 547,00	€ 664,00	€ 739,00
Ombrellone + 2 sdraio in 1° fila mensile	€ 213,00	€ 259,00	€ 287,00
Ombrellone + 2 sdraio in 2° fila mensile	€ 192,50	€ 233,00	€ 259,00
Ombrellone + 2 sdraio 3°-4°-5°-6° fila mensile	€ 182,50	€ 221,00	€ 246,00
Ombr.+ 1 lettino+ 1 sdraio 3-4-5-6 fila mensile	€ 202,50	€ 246,00	€ 274,00
Ombr.+ 2 sdraio in 1° fila stagionale	€ 365,00	€ 443,00	€ 492,50
Ombr. + 2 sdraio in 2° fila stagionale	€ 354,50	€ 431,00	€ 478,50
Ombr. + 2 sdraio in 3-4-5-6 fila stagionale	€ 314,00	€ 380,50	€ 424,00
Ombr. + 2 lettini mensili	€ 273,50	€ 332,50	€ 369,50
Ombr. + 2 lettini stagione	€ 324,00	€ 394,00	€ 438,00
Sostituzione di 1 lettino con 1 sdraio stagionale	€ 91,00	€ 111,00	€ 123,00
Lettino giornaliero	€ 3,00	€ 4,00	€ 5,00
Lettino mensile	€ 71,00	€ 86,00	€ 96,00
Lettino stagionale	€ 101,50	€ 123,00	€ 137,00
1 ombr. + 2 sdraio giornaliero	€ 9,00	€ 12,00	€ 15,00
1 ombr. + 1 lettino + 1 sdraio giornaliero	€ 12,00	€ 15,00	€ 18,00
1 ombr. + 2 lettini giornaliero	€ 15,00	€ 17,50	€ 20,00
Ombrellone 1° fila	€ 61,00	€ 73,50	€ 82,00
Ombrellone 2° fila	€ 30,50	€ 37,00	€ 41,00
1 posto auto stagionale	€ 122,00	€ //	€ //
1 posto motociclo/scooter stagionale	€ 61,00	€ //	€ //

***Le tariffa Cabina Stagionale 3-4-5-6 fila con 2 ombrelloni si intende applicata per un unico nucleo Familiare.



	Tessera stagionale (obbligatoria dal Compimento del 10° anno)	Quota di ingresso (in caso di ingresso con noleggio attrezzature)	Supplemento giornaliero (in caso di ingresso senza noleggio attrezzatura)
DIPENDENTI	Gratuita		1,00
CONVENZIONATI	4,50		1,00
OSPITI	6,50		1,00
OSPITI OCCASIONALI		3,50	1,00

Allegato E.4

NORME DI CIRCOLAZIONE NEGLI SPECCHI ACQUEI IN ASSENZA DI CORRIDOI

- a. È vietato a tutte le unità nautiche, sia da diporto che da traffico o pesca, comprese tavole a vela, (*windsurf*), *kitesurf*, *surf* da onda e *scooter* acquatici, circolare, sostare e/o ancorarsi negli specchi acquei fino ai 250 metri dalle spiagge;
- b. l'obbligo di procedere non si applica alle unità navali delle Pubbliche Amministrazioni in servizio di Istituto, nonché a quelle che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. I mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento devono, inoltre, tenersi ad almeno 10 metri dai bagnanti.